

Note al decreto MISE- Investimenti sostenibili 4.0

Generalità

Ai fini dell'accesso alle agevolazioni l'impresa proponente è tenuta a presentare la seguente documentazione, redatta secondo gli schemi resi disponibili nell'apposita sezione di cui al comma 1 del sito del Soggetto gestore e pubblicati, altresì, nel sito internet del Ministero (www.mise.gov.it):

a) domanda di agevolazione recante, tra l'altro, oltre all'istanza di concessione, le seguenti informazioni e dichiarazioni, rese anche ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445:

a.1) dati identificativi dell'impresa proponente, del soggetto firmatario, del referente, del titolare effettivo;

a.2) dichiarazioni in merito ai requisiti di ammissibilità e agli impegni dell'impresa proponente rispetto ai dati esposti o ad obblighi previsti dal decreto;

a.3) dichiarazioni in relazione alle autorizzazioni necessarie alla realizzazione dell'investimento. La documentazione delle autorizzazioni oggetto delle predette dichiarazioni dovrà, in ogni caso, essere prodotta e sarà oggetto di verifica da parte del Soggetto gestore in sede di erogazione del primo stato di avanzamento lavori;

a.4) dichiarazioni e informazioni necessarie alla verifica di conformità del programma di investimento rispetto ai divieti e alle limitazioni derivanti dalle disposizioni europee di riferimento, ai sensi dell'articolo 6, comma 4, del decreto, incluse le esclusioni previste dalla disciplina degli aiuti di Stato applicabile e le esclusioni delle attività di cui all'allegato 1 per il rispetto del principio DNSH, nonché le dichiarazioni e informazioni sulla conformità giuridica dei programmi di investimento alla pertinente legislazione ambientale dell'Unione Europea e nazionale, ferme restando le dichiarazioni previste al punto 3 della presente lettera;

a.5) dati relativi al programma di investimento, inclusi: indicazione dei contenuti generali, date previste di avvio e conclusione, attività cui è finalizzato il programma secondo la classificazione Ateco 2007, tipologia di programma, dati identificativi dell'unità produttiva interessata, elenco dei beni e delle spese previsti, eventuale caratterizzazione del programma rispetto ai contenuti di sostenibilità ambientale di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto e alla lettera i) del presente articolo;

b) piano d'investimento, recante più specifiche indicazioni sui contenuti del programma di investimento. Per i programmi volti alla transizione dell'impresa verso il paradigma dell'economia circolare, ovvero al miglioramento della sostenibilità energetica dell'impresa di cui all'articolo 6, comma 2, lettere a) e b) del decreto, devono essere evidenziate, attraverso l'apposita sezione del piano di sviluppo, le soluzioni e/o le misure previste dal programma tra quelle di cui agli Allegati 2 e 3 del decreto. Parimenti devono essere descritti in tale contesto gli ulteriori elementi che caratterizzano l'iniziativa rispetto ai contenuti di sostenibilità ambientale di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto;

c) dichiarazione concernente i dati contabili utili per il calcolo del punteggio attribuibile per il criterio "Caratteristiche del soggetto proponente" di cui all'articolo 9, comma 4, e all'Allegato 5, lettera a),

Note al decreto MISE- Investimenti sostenibili 4.0

del decreto. Tale documento, in forma di dichiarazione sostitutiva di atto notorio, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, deve essere sottoscritto dal legale rappresentante dell'impresa proponente o dall'eventuale delegato ed essere controfirmato dal presidente del collegio sindacale o dal revisore unico, ovvero, nel caso in cui tali organi sociali non siano presenti, da un professionista iscritto nell'albo dei revisori legali, dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali, o in quello dei consulenti del lavoro, ovvero dal responsabile del centro di assistenza fiscale;

d) dichiarazioni in merito ai dati necessari per la richiesta delle informazioni antimafia per i soggetti sottoposti alla verifica di cui all'articolo 85 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;

e) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa in ottemperanza alle disposizioni in materia di antiriciclaggio di cui al decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 ed alle successive disposizioni attuative emesse dalla Banca d'Italia;

f) nel caso in cui l'impresa proponente sia associata o collegata, prospetto recante i dati per il calcolo della dimensione d'impresa, redatto secondo quanto previsto nel decreto ministeriale 18 aprile 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 12 ottobre 2005, n. 238;

g) eventuali preventivi relativi alle spese da sostenere per i beni individuati dal programma, caratterizzati da un appropriato grado di dettaglio che consenta di identificare puntualmente i beni oggetto di agevolazione e le relative caratteristiche tecniche. A tal fine i preventivi debbono riportare, oltre alla data di rilascio, anche la descrizione e il costo del bene oggetto di investimento, il regime IVA applicato, la firma e il timbro del fornitore, e l'attestazione che la fornitura potrà avvenire nei termini previsti per la realizzazione del programma indicati all'articolo 6, comma 6, lettera f) del decreto. I preventivi allegati alla domanda di accesso alle agevolazioni concorrono, qualora ritenuti adeguati dal Soggetto gestore, alla definizione del punteggio inerente all'indicatore riferito alla fattibilità tecnica del programma di investimento, di cui all'articolo 5, comma 4, lettera b), punto ii.;

h) computo metrico estimativo delle opere murarie e assimilate redatto da un tecnico abilitato, qualora siano presenti spese per opere murarie;

i) nel caso dei programmi caratterizzati da un particolare contenuto di sostenibilità ambientale di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto, documentazione probatoria idonea, nell'ambito dell'attività di valutazione dell'istanza, alla definizione del punteggio inerente all'indicatore "Sostenibilità ambientale del programma di investimento" di cui all'articolo 9, comma 4, e all'Allegato 5, lettera c), del decreto. In particolare:

i.1) per i programmi volti al miglioramento della sostenibilità energetica dell'impresa:

- relazione tecnica del programma di investimento redatta da un tecnico abilitato nella forma di perizia giurata, recante in calce la firma del tecnico e il timbro con gli estremi di iscrizione all'albo professionale e contenente le informazioni necessarie a verificare che il risparmio energetico conseguibile attraverso il programma di investimento rispetta la percentuale minima prevista dall'articolo 6, comma 2, lettera b) del decreto, ovvero, ove applicabile, la percentuale minima prevista dal comma 5 del medesimo articolo 6 del decreto. Ai predetti fini, la relazione, tra l'altro, attesta la riconducibilità delle misure di efficientamento energetico previste dal programma di investimento ad una o più delle misure individuate dall'Allegato 2 del decreto e il risparmio energetico conseguibile all'interno dell'unità

Note al decreto MISE- Investimenti sostenibili 4.0

produttiva interessata attraverso le predette misure, rispetto ai consumi di energia primaria dell'anno precedente alla data di presentazione della domanda, precisando se esse corrispondano o non corrispondono a misure di adeguamento a vincoli normativi o a prescrizioni di natura amministrativa ed evidenziando, in caso affermativo, i vincoli e le prescrizioni applicabili e il risparmio energetico addizionale rispetto ai medesimi;

- nel caso di imprese energivore, diagnosi energetica in corso di validità prevista dall'articolo 8, comma 3, del decreto legislativo n. 102/2014, eseguita in conformità con le pertinenti previsioni di cui al medesimo decreto legislativo. Per le predette imprese, al fine del rispetto della condizione di cui all'articolo 6, comma 5, del decreto, il programma di investimento deve prevedere la realizzazione di un intervento di efficientamento diverso rispetto a quello che l'impresa realizza in adempimento dello stesso obbligo di cui all'articolo 8, comma 3, del decreto legislativo n. 102/2014. Nel caso in cui l'impresa abbia adottato uno dei sistemi di gestione volontaria di cui all'articolo 8, comma 1, secondo periodo, del decreto legislativo n. 102/2014 (EMAS, ISO 50001, EN ISO 14001), a condizione che il suddetto sistema di gestione includa un audit energetico realizzato in conformità con i criteri elencati all'allegato 2 del decreto legislativo 102/2014, in luogo della diagnosi, la stessa impresa può presentare copia della certificazione di conformità al predetto sistema di gestione in corso di validità alla data di presentazione della domanda;

i.2) per i programmi che contribuiscono al raggiungimento degli obiettivi climatici fissati dall'Unione Europea, perizia giurata, rilasciata da tecnico abilitato, recante in calce la firma del tecnico e il timbro con gli estremi di iscrizione all'albo professionale e attestante la capacità del programma di investimento di contribuire al raggiungimento di uno o entrambi gli obiettivi climatici "mitigazione dei cambiamenti climatici" e "adattamento ai cambiamenti climatici", individuati dall'articolo 9 del regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020, sulla base dei criteri di vaglio tecnico definiti dal regolamento delegato (UE) 2021/2139 della Commissione europea del 4 giugno 2021;

i.3) copia delle certificazioni ambientali e di efficientamento energetico eventualmente possedute alla data di presentazione della domanda, utili all'attribuzione del punteggio previsto dall'indicatore iv del criterio "Sostenibilità ambientale del programma di investimento" di cui all'Allegato 5 del decreto, accompagnata dalla dichiarazione di impegno, da parte dell'impresa proponente, al relativo mantenimento per un periodo non inferiore a 3 (tre) anni dalla predetta data. A tali fini il Soggetto gestore, attribuendo il punteggio una sola volta in caso di possesso di più certificazioni, prenderà in considerazione le certificazioni di sistemi di gestione ambientali o di efficienza energetica EMAS, UNI EN ISO 14001, UNI CEI EN ISO 50001 e le certificazioni ambientali di prodotto, relative alla linea di produzione oggetto del programma di investimento, che rientrano nella categoria delle etichette ambientali di tipo I regolamentate dalla norma ISO 14024 (ad esempio Ecolabel) o delle etichette di tipo III regolamentate dalla norma ISO 14025 (EPD).

4. La presentazione della documentazione di cui al comma 3, lettere da a) a h), è condizione di ammissibilità della domanda, mentre l'eventuale presentazione dei documenti di cui alla lettera i) del medesimo comma è necessaria ai fini della valutazione dei programmi di investimento di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto e all'attribuzione del punteggio relativo al criterio "Sostenibilità ambientale del programma di investimento" di cui all'articolo 9, comma 4, e all'Allegato 5, lettera c), del medesimo decreto. Per le imprese energivore si precisa che, a prescindere dalla tipologia di

Note al decreto MISE- Investimenti sostenibili 4.0

programma presentato, il possesso della diagnosi energetica o della certificazione ambientale equivalente in corso di validità, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, secondo periodo, e comma 3 del decreto legislativo n. 102/2014, è un requisito di accesso alle agevolazioni, costituendo un elemento di conformità giuridica, anche oggetto delle dichiarazioni di cui al comma 3, lettera a.3). Fermi restando le successive verifiche istruttorie e i controlli di veridicità sulle dichiarazioni rese, tali imprese devono, tuttavia, allegare alla domanda di agevolazione la predetta documentazione solamente qualora intendano proporre un programma di miglioramento della sostenibilità energetica. Le attestazioni dei tecnici di cui al comma 3, lettera i) punto 1 (relazione tecnica prevista per i programmi volti al miglioramento della sostenibilità energetica dell'impresa, attestante i risparmi energetici) e punto 2 (relativa alla capacità del programma di investimento di contribuire al raggiungimento di uno o entrambi gli obiettivi climatici) possono essere presentate congiuntamente, qualora ricorrano entrambi gli elementi oggetto di attestazione, attraverso la redazione di un'unica perizia.

4

5. L'accesso alla procedura informatica, ad eccezione di quanto stabilito al comma 6:

- a) prevede l'identificazione e l'autenticazione dell'impresa proponente tramite SPID o Carta nazionale dei servizi o Carta di Identità Elettronica;
- b) è riservato al rappresentante legale dell'impresa proponente, come risultante dal relativo certificato camerale. Tali soggetti possono conferire ad altri soggetti delegati il potere di rappresentanza per la presentazione delle domande di accesso alle agevolazioni.

6. Le imprese non residenti nel territorio italiano, in quanto prive di sede legale o sede secondaria, o amministrate da una o più persone giuridiche o enti diversi dalle persone fisiche, possono accedere alla procedura informatica con le modalità comunicate, anche nell'ambito della stessa procedura informatica, dal Soggetto gestore.

7. La domanda di accesso alle agevolazioni e i relativi allegati devono essere firmati digitalmente dai soggetti individuati dalla procedura informatica, pena l'improcedibilità della stessa.

8. Ai fini del completamento della compilazione della domanda di accesso alle agevolazioni, è richiesto il possesso di una casella di posta elettronica certificata (PEC) attiva, registrata nel Registro delle imprese come previsto dalle norme vigenti in materia, il cui accertamento è effettuato in modalità telematica dalla procedura informatica.

9. L'iter di presentazione della domanda di accesso alle agevolazioni è articolato nelle seguenti fasi:

a) compilazione della domanda di accesso alle agevolazioni, a partire dalle ore 10.00 del 04/05/2022. In tale fase l'impresa proponente può svolgere le seguenti attività:

- a.1) accesso alla procedura informatica secondo quanto previsto ai commi 5 e 6;
- a.2) immissione delle informazioni e dei dati richiesti per la compilazione della domanda e caricamento dei relativi allegati;
- a.3) generazione del modulo di domanda in formato "pdf" immutabile, contenente le informazioni e i dati forniti dal soggetto proponente e apposizione della firma digitale;
- a.4) caricamento della domanda firmata digitalmente e conseguente rilascio del "codice di predisposizione domanda" necessario per la presentazione della stessa;

Note al decreto MISE- Investimenti sostenibili 4.0

b) presentazione della domanda di accesso alle agevolazioni, a partire dalle ore 10.00 del 18/05/2022. In tale fase sono previste le seguenti attività:

b.1) accesso dell'impresa proponente alla procedura informatica;

b.2) inserimento, da parte dell'impresa proponente e ai fini della formale presentazione della domanda di accesso alle agevolazioni, del "codice di predisposizione domanda" di cui alla lettera a), numero 4);

b.3) rilascio dell'attestazione di avvenuta presentazione della domanda, in formato "pdf" immutabile, da parte della procedura informatica.

10. L'impresa proponente è tenuta a inviare la documentazione richiesta, completa in ogni sua parte, secondo quanto previsto dal presente decreto e indicato dalla procedura informatica.

11. Nel caso di impresa residente nel territorio italiano, la procedura informatica espone, in via preliminare, alcuni dati richiesti all'impresa proponente, acquisiti in modalità telematica dal Registro delle imprese. Ai fini della corretta compilazione della domanda l'impresa è tenuta a:

a) verificare i dati acquisiti in modalità telematica dal Registro delle imprese;

b) fornire le eventuali precisazioni richieste dalla procedura informatica.

12. Nel caso in cui l'impresa residente nel territorio non risulti possedere, sulla base delle informazioni desumibili dal Registro delle imprese e risultanti dal relativo certificato camerale, i requisiti di cui all'articolo 5 del decreto ovvero risulti inattiva, la procedura informatica non consentirà il completamento dell'iter di presentazione della domanda. Nel caso in cui le informazioni presenti nel Registro delle imprese non siano aggiornate, l'impresa proponente è tenuta ad effettuare le necessarie rettifiche presso il predetto Registro.

13. Le domande di agevolazione si intendono correttamente trasmesse esclusivamente a seguito del rilascio da parte della procedura informatica dell'attestazione di cui al comma 9, lettera b), numero 3. Sono, in ogni caso, irricevibili le istanze trasmesse tramite canali diversi dalla procedura informatica.

Art. 4.

(Chiusura dello sportello e accesso delle domande alla fase istruttoria)

1. Le agevolazioni sono concesse, ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, nei limiti della dotazione finanziaria individuata dall'articolo 3, comma 1, del decreto rispettivamente per le Regioni del Centro-Nord (Regioni Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Piemonte, Toscana, Valle d'Aosta, Veneto, Umbria e Province Autonome di Bolzano e di Trento) e le Regioni del Mezzogiorno (Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia e Sardegna), tenuto conto della riserva in favore dei programmi proposti da micro e piccole imprese di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto.

2. La chiusura dello sportello per la presentazione delle domande è disposta con provvedimento del Direttore generale per gli incentivi alle imprese del Ministero pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Il medesimo provvedimento è pubblicato nell'apposita sezione dei siti internet del Ministero e del Soggetto gestore. Le domande presentate nelle more della chiusura dello sportello che non trovano copertura finanziaria nell'ambito delle risorse disponibili, sono sospese

Note al decreto MISE- Investimenti sostenibili 4.0

dalla procedura di valutazione, fino all'accertamento di eventuali economie rinvenienti dalle istruttorie in corso. In esito al predetto accertamento, le domande che permangono prive di copertura finanziaria si considerano decadute. Il Soggetto gestore provvede a comunicare alle imprese interessate la suddetta sospensione o decadenza.

3. Le domande di accesso alle agevolazioni sono ammesse alla fase istruttoria sulla base dell'ordine cronologico giornaliero di presentazione. Le domande presentate nello stesso giorno sono, a tal fine, considerate come pervenute nello stesso istante, indipendentemente dall'ora e dal minuto di presentazione.

4. Qualora le risorse finanziarie residue disponibili, a seconda dei casi, per le Regioni del Centro-Nord o per le Regioni del Mezzogiorno, risultino insufficienti per consentire l'accoglimento integrale delle domande presentate nello stesso giorno, le domande stesse sono ammesse all'istruttoria, fino a esaurimento della predetta dotazione finanziarie residua, in base alla posizione assunta nell'ambito di una specifica graduatoria di merito.

5. La graduatoria di cui al comma 4 è formata dal Soggetto gestore, secondo quanto previsto all'articolo 9, comma 5, del decreto, in ordine decrescente sulla base del punteggio complessivo attribuito ai programmi di investimento in relazione agli indicatori i, ii, iii, iv del criterio di valutazione "Caratteristiche del soggetto proponente" e agli indicatori i, ii, iii e iv del criterio "Sostenibilità ambientale del programma di investimento" di cui all'Allegato 5 del decreto. Il predetto punteggio è attribuito secondo le modalità indicate all'articolo 5, utilizzando, per il criterio "Caratteristiche del soggetto proponente", i dati così come esposti dalle imprese nella dichiarazione sostitutiva di atto notorio di cui all'articolo 3, comma 3, lettera c), e, per il criterio "Sostenibilità ambientale del programma di investimento", gli elementi individuati nel modulo di domanda in relazione alla caratterizzazione del programma rispetto ai contenuti di sostenibilità ambientale di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto e all'articolo 3, comma 3, lettera i). In caso di parità del punteggio attribuito ai programmi di investimento, ai fini dell'ammissione alla fase istruttoria, prevale il programma con il minor costo.

Art. 5.

(Istruttoria delle domande di agevolazioni)

1. L'istruttoria di cui all'articolo 9 del decreto, per ciascuna domanda presentata, è completata dal Soggetto gestore entro il termine di 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della domanda medesima, fatti salvi i maggiori termini derivanti da eventuali integrazioni e chiarimenti richiesti all'impresa proponente rispetto alla documentazione prodotta ai sensi dell'articolo 9, comma 6 dello stesso decreto.

2. L'attività istruttoria è articolata nelle seguenti fasi:

a) verifica della completezza della documentazione presentata e dei requisiti di ammissibilità;

b) valutazione del programma di investimento.

3. Nell'ambito dell'attività di cui al comma 2, lettera a), il Soggetto gestore, oltre a riscontrare la completezza di tutti i documenti di cui all'articolo 3, comma 3, verifica, sulla base degli elementi e

Note al decreto MISE- Investimenti sostenibili 4.0

delle dichiarazioni fornite dall'impresa proponente, la sussistenza dei requisiti di ammissibilità soggettivi e dei programmi di investimento previsti dagli articoli 5 e 6 del decreto.

4. Nell'ambito dell'attività di cui al comma 2, lettera b), il Soggetto gestore valuta le domande di accesso alle agevolazioni sulla base dei criteri e degli indicatori individuati dall'Allegato 5 del decreto, secondo quanto di seguito precisato:

a) Caratteristiche del soggetto proponente. Tale criterio è valutato sulla base dei seguenti indicatori e con le seguenti modalità:

i. Copertura finanziaria delle immobilizzazioni: tale indicatore è definito, in relazione agli ultimi due esercizi finanziari, come media dei rapporti dati dalla somma dei mezzi propri e dei debiti a medio-lungo termine sul totale delle immobilizzazioni, con riferimento allo schema di Stato patrimoniale di cui all'articolo 2424 del codice civile, come modificato dall'articolo 6, comma 6, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 139, come segue:

- il valore relativo ai mezzi propri è quello del totale della voce A del Passivo "Totale Patrimonio netto";
- il valore relativo ai debiti a medio-lungo termine è quello dato dalla somma degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo, della voce D del Passivo "Totale Debiti";
- il valore relativo alle immobilizzazioni è quello del totale della voce B dell'Attivo "Totale Immobilizzazioni".

ii. Copertura degli oneri finanziari: tale indicatore è determinato, in relazione agli ultimi due esercizi finanziari, come media dei rapporti tra l'importo del margine operativo lordo e l'importo degli oneri finanziari.

I dati da considerare nel calcolo del rapporto sono determinati, con riferimento allo schema di Conto economico di cui all'articolo 2425 del Codice civile, come segue:

- il valore del margine operativo lordo (MOL) è determinato come differenza tra il valore del totale della voce A "Valore della produzione" e le seguenti voci:
 - Voce B.6 "Costo della produzione per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci";
 - Voce B.7 "Costo della produzione per servizi";
 - Voce B.8 "Costo della produzione per godimento di beni di terzi";
 - Voce B.9 "Costo della produzione per il personale";
 - Voce B.11 "Costo della produzione per variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci";
 - Voce B.14 "Costo della produzione per oneri diversi di gestione";
- il valore degli oneri finanziari è quello della voce C.17 "Interessi e altri oneri finanziari".

iii. Indipendenza finanziaria: tale indicatore è determinato, in relazione agli ultimi due esercizi finanziari, come media dei rapporti dati dai mezzi propri sul totale del passivo. I

Note al decreto MISE- Investimenti sostenibili 4.0

predetti valori sono determinati, con riferimento allo schema di Stato patrimoniale di cui all'articolo 2424 del Codice civile, come segue:

- il valore relativo ai mezzi propri è quello del totale della voce A del Passivo “Totale Patrimonio netto”;
- il valore relativo al Passivo è quello del totale del “Totale Passivo”.

iv. Incidenza della gestione caratteristica sul fatturato: tale indicatore è determinato, in relazione agli ultimi due esercizi finanziari, come media dei rapporti tra l'importo del margine operativo lordo e l'importo del fatturato. I dati da considerare nel calcolo del rapporto sono determinati, con riferimento allo schema di Conto economico di cui all'articolo 2425 del Codice civile, come segue:

- il valore del margine operativo lordo (MOL) è determinato come indicato al precedente punto ii;
- il valore del fatturato è quello del totale della voce A “Valore della produzione”.

b) Qualità della proposta. Tale criterio è valutato sulla base dei seguenti indicatori e con le seguenti modalità:

i. Qualità della proposta progettuale: tale indicatore è valutato sulla base del rapporto tra gli investimenti ammessi ricadenti nelle tipologie tecnologiche di cui all'Allegato 1 del decreto e il totale degli investimenti proposti. La valutazione circa la riconducibilità delle spese di investimento alle suddette tecnologie viene effettuata sulla base delle informazioni contenute nel piano degli investimenti e della ulteriore documentazione allegata alla domanda di accesso alle agevolazioni.

ii. Fattibilità tecnica: tale indicatore è determinato sulla base del rapporto tra l'ammontare complessivo degli investimenti ammessi, corredati di adeguati preventivi di spesa, e l'importo totale degli investimenti ammessi. Per “adeguato preventivo di spesa” si intende il preventivo dotato delle caratteristiche di cui all'articolo 3, comma 3, lettera g).

iii. Sostenibilità economica dell'investimento: tale indicatore è determinato sulla base del rapporto tra l'importo del margine operativo lordo (MOL) medio registrato negli ultimi due esercizi finanziari e l'ammontare complessivo degli investimenti ammessi. I dati da considerare nel calcolo del rapporto sono determinati, con riferimento allo schema di Conto economico di cui all'articolo 2425 del Codice civile, come segue:

- il valore del margine operativo lordo (MOL) è determinato come indicato alla lettera a), punto ii;
- il valore degli investimenti ammessi è pari al valore degli investimenti ritenuti ammissibili a seguito dello svolgimento da parte del Soggetto gestore dell'analisi delle spese di investimento presentate dall'impresa proponente.

c) Sostenibilità ambientale del programma di investimento. Tale criterio è valutato sulla base dei seguenti indicatori e con le seguenti modalità:

i. programma volto a favorire la transizione dell'impresa verso il paradigma dell'economia circolare: tale indicatore è determinato dalla coerenza del programma rispetto alle soluzioni

Note al decreto MISE- Investimenti sostenibili 4.0

di cui all'Allegato 2 del decreto, ricavabile dal piano d'investimento di cui all'articolo 3, comma 3, lettera b) e dalla ulteriore documentazione prodotta in sede di domanda di agevolazione;

ii. programma volto al miglioramento della sostenibilità energetica dell'impresa: tale indicatore è determinato dalla capacità del programma di conseguire, attraverso le misure di cui all'Allegato 3 del decreto e all'interno dell'unità produttiva interessata, un risparmio energetico, non inferiore al 10 % (dieci per cento), rispetto ai consumi di energia primaria dell'anno precedente alla data di presentazione della domanda. Ferma restando tale percentuale minima, in caso di misure di efficientamento energetico previste per l'adeguamento a vincoli normativi o a prescrizioni di natura amministrativa, tale indicatore è determinato dalla capacità del programma di conseguire un risparmio energetico addizionale, con un incremento pari almeno al 20 % (venti per cento) dei valori previsti dai predetti vincoli e prescrizioni. La capacità di conseguimento dei predetti risparmi energetici è valutata sulla base del piano d'investimento di cui all'articolo 3, comma 3, lettera b) e della perizia di cui all'articolo 3, comma 3, lettera i), punto 1, presentata in allegato alla domanda di agevolazione;

iii. contributo al raggiungimento degli obiettivi climatici fissati dall'Unione Europea: tale indicatore è determinato dalla capacità del programma di investimento di contribuire al raggiungimento di uno o entrambi gli obiettivi climatici "mitigazione dei cambiamenti climatici" e "adattamento ai cambiamenti climatici" individuati dall'articolo 9 del regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020, secondo i criteri di vaglio tecnico definiti dal regolamento delegato (UE) 2021/2139 della Commissione europea del 4 giugno 2021. La capacità di conseguimento dei predetti obiettivi climatici, ferma restando la coerente rappresentazione presente nel piano d'investimento di cui all'articolo 3, comma 3, lettera b), è valutata sulla base della perizia di cui all'articolo 3, comma 3, lettera i), punto 2, presentata in allegato alla domanda di agevolazione;

iv. adesione, alla data di presentazione della domanda, ad un sistema di gestione ambientale, ovvero possesso di una certificazione ambientale del prodotto relativa alla linea di produzione oggetto del programma di investimento, con l'impegno al relativo mantenimento per un periodo non inferiore a 3 (tre) anni dalla predetta data. Tale indicatore, ferma restando la coerente rappresentazione presente nel piano d'investimento di cui all'articolo 3, comma 3, lettera b), è determinato dal possesso di una delle certificazioni ambientali di cui all'articolo 3, comma 3, lettera i), punto 3, presentata in allegato alla domanda di agevolazione unitamente alla dichiarazione di impegno al relativo mantenimento per tre anni dalla data di presentazione della domanda, redatta secondo gli schemi resi disponibili nell'apposita sezione di cui all'articolo 3, comma 1, del sito del Soggetto gestore (www.invitalia.it) e pubblicati nel sito internet del Ministero (www.mise.gov.it).

5. Ai fini dell'attribuzione del punteggio relativo agli indicatori basati su dati e informazioni contabili, il Soggetto gestore assume quanto esposto dalla dichiarazione di cui all'articolo 3, comma 3, lettera c), trasmessa unitamente alla domanda di accesso alle agevolazioni. I dati e le informazioni riportati nella dichiarazione devono essere relativi agli ultimi due esercizi i cui bilanci risultano approvati e depositati alla data di presentazione della domanda di accesso alle agevolazioni, ovvero, per imprese individuali e società di persone, alle ultime due dichiarazioni dei redditi presentate alla stessa data e

Note al decreto MISE- Investimenti sostenibili 4.0

ai relativi bilanci redatti secondo la IV direttiva CEE in conformità alle scritture contabili aziendali. Il Soggetto gestore effettua a campione la verifica dei predetti dati acquisendo, a seconda del caso, i bilanci depositati ovvero le dichiarazioni dei redditi presentate da parte delle imprese proponenti.

6. In relazione a ciascuno degli indicatori di cui al comma 4, lettere a) e b), il Soggetto gestore attribuisce un punteggio, entro i limiti massimi previsti nell'Allegato 5 del decreto, sulla base delle modalità indicate nella tabella riportata nell'allegato 2 del presente provvedimento, arrotondato alla seconda cifra decimale. Nel caso in cui i valori riportati nella dichiarazione siano pari a 0 (zero) e questo comporti l'indeterminatezza del risultato dell'indicatore, tali valori sono sostituiti con 0,01 (zero virgola zero uno). Nel caso in cui alcuni dei valori riportati nella dichiarazione siano negativi, il risultato dell'indicatore è determinato considerando tale valore negativo, fermo restando che l'importo degli oneri finanziari di cui al comma 4, lettera a), punto ii, deve essere valorizzato nella medesima dichiarazione con segno positivo. In relazione agli indicatori di cui al comma 4, lettera c), il Soggetto gestore attribuisce il punteggio indicato nella medesima tabella di cui all'allegato 2 in caso di presenza dell'elemento considerato.

7. Alle imprese proponenti che, alla data di presentazione della domanda di accesso alle agevolazioni, sono dotate del rating di legalità, come risultante dall'elenco di cui all'articolo 8 della delibera n. 28361 del 28 luglio 2020 dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, il Soggetto gestore attribuisce una maggiorazione del punteggio complessivo pari a 3 punti. L'attribuzione di tale punteggio avviene nel corso delle attività istruttorie delle domande di agevolazione e non concorre alla formazione della graduatoria di cui all'articolo 4, comma 5.

8. La valutazione del programma di investimento, in relazione a quanto previsto al comma 2, lettera b), è conclusa positivamente qualora siano soddisfatte entrambe le seguenti condizioni:

- a) il punteggio relativo ai singoli criteri di valutazione sia almeno pari alla soglia minima indicata nella tabella di cui all'allegato 2 del presente provvedimento;
- b) il valore del punteggio complessivo, ottenuto dalla somma dei punteggi relativi ai singoli criteri di valutazione, sia almeno pari a 35 punti.

9. In esito alle attività istruttorie il Soggetto gestore procede ai sensi dell'articolo 9, commi 7 e 8, del decreto, provvedendo, in caso di esito positivo dell'istruttoria, previa determinazione delle agevolazioni concedibili effettuata nei limiti di quanto previsto dall'articolo 8 e compiuta la registrazione dell'aiuto individuale nel RNA, all'adozione del provvedimento di concessione, ovvero, in caso di esito negativo dell'istruttoria, alla comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento della domanda di agevolazione ai sensi dell'articolo 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni e integrazioni. Il provvedimento di concessione delle agevolazioni è successivamente trasmesso all'impresa beneficiaria.

Note al decreto MISE- Investimenti sostenibili 4.0

Graduatoria

Le domande di agevolazione che superano le verifiche di ammissibilità di cui all'articolo 9, comma 4, sono successivamente valutate, tramite l'attribuzione di punteggi, sulla base dei seguenti criteri:

a) Caratteristiche del soggetto proponente. Per tale criterio sono attribuiti fino a 32 punti, sulla base dei seguenti indicatori:

- i. copertura finanziaria delle immobilizzazioni, determinato sulla base del rapporto, relativamente agli ultimi due esercizi finanziari, tra l'importo complessivo dei mezzi propri e dei debiti a medio-lungo termine sul totale dell'importo delle immobilizzazioni (massimo 8 punti);
- ii. copertura degli oneri finanziari, determinato sulla base del rapporto, relativamente agli ultimi due esercizi finanziari, tra l'importo del margine operativo lordo e l'importo degli oneri finanziari (massimo 8 punti);
- iii. indipendenza finanziaria, determinato sulla base del rapporto, relativamente agli ultimi due esercizi finanziari, tra il totale dell'importo dei mezzi propri e l'importo totale del passivo (massimo 8 punti);
- iv. incidenza della gestione caratteristica sul fatturato, determinato sulla base del rapporto, relativamente agli ultimi due esercizi finanziari, tra l'importo del margine operativo lordo e l'importo del fatturato (massimo 8 punti);

b) Qualità della proposta. Per tale criterio sono attribuiti fino a 48 punti, sulla base dei seguenti indicatori:

- i. qualità della proposta progettuale, calcolato sulla base del rapporto tra gli investimenti ammessi ricadenti nelle tipologie tecnologiche di cui all'allegato n.1 e il totale degli investimenti proposti (massimo 28 punti);
- ii. fattibilità tecnica, calcolato sulla base del rapporto tra l'ammontare complessivo degli investimenti ammessi corredati di adeguati preventivi e l'importo totale degli investimenti ammessi (massimo 10 punti);
- iii. sostenibilità economica dell'investimento, calcolato come grado di copertura dell'investimento assicurato dal buon andamento della gestione caratteristica dell'impresa, riscontrato sulla base del rapporto tra l'importo del margine operativo lordo medio registrato negli ultimi due esercizi finanziari e l'ammontare complessivo degli investimenti ammessi (massimo 10 punti).

c) Sostenibilità ambientale del programma di investimento. Per tale criterio sono attribuiti fino a 20 punti, sulla base dei seguenti indicatori:

- i. programma volto a favorire la transizione dell'impresa verso il paradigma dell'economia circolare, determinato dalla coerenza del programma rispetto alle soluzioni di cui all'allegato 2 (massimo 6 punti);

Note al decreto MISE- Investimenti sostenibili 4.0

ii. programma volto al miglioramento della sostenibilità energetica dell'impresa, riducendone il fabbisogno energetico rispetto ai consumi medi pregressi di energia primaria, determinato come capacità del programma di determinare un "risparmio energetico", attraverso l'adozione di una o più delle misure di cui all'allegato 3, non inferiore al 10% (massimo 6 punti);

iii. contributo al raggiungimento degli obiettivi climatici fissati dall'Unione europea, comprovato da perizia giurata, rilasciata da un professionista iscritto al relativo albo professionale, intesa come capacità del programma di investimento di contribuire al raggiungimento di uno o entrambi gli obiettivi climatici "mitigazione dei cambiamenti climatici" e "adattamento ai cambiamenti climatici" individuati dall'articolo 9 del regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020, secondo i criteri di vaglio tecnico definiti dal regolamento delegato (UE) 2021/2139) della Commissione europea del 4 giugno 2021 (massimo 5 punti);

iv. adesione, alla data di presentazione della domanda, ad un sistema di gestione ambientale, quale, a titolo esemplificativo, la certificazione ISO140001, ISO 50001 e il Regolamento EMAS, ovvero possesso di una certificazione ambientale del prodotto relativa alla linea di produzione oggetto del programma di investimento con l'impegno al relativo mantenimento per un periodo non inferiore a 3 (tre) anni dalla predetta data (massimo 3 punti).